REGOLAMENTO (CEE) N. 685/85 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 1985
che modifica l'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » dell'olio d'oliva (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2919/82 della Commissione (2) ha istituito un regime di importi correttivi applicabili negli scambi di olio d'oliva tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia e i paesi terzi ;

considerando che, in conseguenza della modifica dell'aiuto al consumo prevista dal regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione (3), occorre modificare l'importo correttivo in vigore per la campagna 1984/1985, precedentemente fissato dal regolamento (CEE) n. 3062/84 della Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo correttivo di cui al regolamento (CEE) n. 2919/82 per il settore dell'olio d'oliva è modificato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L dell'1. 1. 1981, pag. 8.
(2) GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 57.
(3) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 58.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg)

Designazione delle merci	Importo correttivo da riscuotere dalla Grecia all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri e da concedere dalla Grecia all'esportatione verso gli altri Stati membri	Importo correttivo da aggiungere in Grecia	
		al prelievo	alla restituzione
Olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri :			
15.07 A I a) 15.07 A II a) 15.07 A II b)	4,61	4,61	4,61